



Istituto per Ciechi "Ardizzone Gioeni,"

Istituzione Pubblica di Assistenza e beneficenza (IPAB) giusta D.A. Ass.re Reg.le Enti Locali n. 733 del 12/11/87
Via Etnea, 595 - Catania Tel. 095449017 Fax +39-095505821
E-mail: info@ardizzonegioeni.it
Sito web: <http://www.ardizzonegioeni.it>
C.F. 80001650870

DISCIPLINARE RELATIVO ALL' AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE DI MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA SUL PERSONALE DELL'ENTE.

L'anno 2017, il giorno 2 del mese di febbraio, presso gli uffici di Segreteria Generale dell'IPAB Istituto per Ciechi Ardizzone Gioeni, con la presente scrittura privata da valere ad ogni effetto di legge

TRA

L'IPAB Ardizzone Gioeni, con sede in Via Etnea 595 Catania , C.F. 80001650870 rappresentato in questo atto dal Dott. Angelo Tomaso Rigano in qualità di Datore di Lavoro ex D. Lgs 81/2008, nato ad Acicatena (CT) il 07/03/1963, domiciliato per la carica in Catania, Via Etnea 595, di seguito denominata "**Committente**"

E

Il Dott. Maurizio Giuseppe Trizzino, nato ad Agrigento l'11/05/1970, residente in Acibonaccorsi (CT) , Via Antonello da Messina 23 C.F. TRZMZG70E11A089W, Partita Iva 04218980870 di seguito denominato **Professionista**

PREMESSO.:

- che con Determina Dirigenziale n. 19 del 14/11/2016 è stato autorizzato l'espletamento di avviso pubblico per l'affidamento con durata biennale dell'incarico di Medico competente dell'Istituto al fine di assicurare la sorveglianza sanitaria sul personale dipendente ex D. Lgs 81/2008;
- Che a seguito della procedura di valutazione comparativa effettuata in data 06/12/2016 e 27/01/2017 è risultato vincitore della selezione pubblica il Dott. Maurizio Giuseppe Trizzino , come si evince dai relativi verbali di gara depositati agli atti di ufficio;

Segreteria Generale



- Che con mail del 27/01/2017, il Committente ha richiesto al professionista di esibire tutta la documentazione atta a verificare quanto dichiarato dallo stesso in sede di gara;
- Che il professionista ha prodotto al Committente tutta la documentazione richiesta e che la stessa risulta essere conforme a quanto autocertificato in sede di gara;
- Che , pertanto, il professionista risulta in possesso di idonei requisiti e specifiche conoscenze personali per fornire le prestazioni professionali richieste;
- Che con Determinazione Dirigenziale n 36 del 30/01/2017, Il Direttore dell'Istituto ha conferito l'incarico di medico competente con durata biennale al Dott. Maurizio Giuseppe Trizzino

TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2- Oggetto

Il professionista , incaricato del servizio di sorveglianza sanitaria all'interno di questo Istituto, dovrà svolgere i compiti previsti dal D. Lgs 81/2008 e qualsiasi altra attività che tale decreto pone a carico del medico competente.

In particolare, con riferimento a quanto previsto dall'art. 18, comma 1, dovrà provvedere all'integrale osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel Decreto succitato e precisamente:

- Collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della programmazione della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso, considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
- Programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria nei casi previsti dall'art. 41 del D. Lgs 81/2008.
- Informare per iscritto il datore di lavoro e il lavoratore in merito ai giudizi di idoneità espressi.

MS

Segreteria Generale

[Signature]


- Istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria che verrà custodita nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003.
- Consegnare, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al D. Lgs 196/2003, con salvaguardia del segreto professionale.
- Fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti.
- Fornire informazioni, a richiesta, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- Informare ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'art. 41 e, a richiesta dello stesso, rilasciare copia della documentazione sanitaria.
- Comunicare per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'art. 35, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornire indicazioni sul significato di detti risultati ai fini dell'attuazione delle misure per la tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori.
- Visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa da stabilire in base alla valutazione dei rischi; l'indicazione di una diversa periodicità da quella annuale dovrà essere comunicata al datore di lavoro al fine di provvedere alla annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
- Partecipare alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati verranno forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria.
- Partecipare alla riunione periodica annuale del S.P.P.

Art. 3 – Attività

Sarà cura del medico competente coordinarsi con questo Ente per armonizzare modi e tempi dell'intervento sanitario al fine di adeguarlo alle esigenze dell'Istituto.

La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte



Segreteria Generale



del medesimo l'esecuzione dell'attività senza osservanza di specifici orari e con l'utilizzazione di una propria e distinta organizzazione di lavoro, nonché di mezzi.

Art. 4 – Obblighi del prestatore

L'attività del professionista dovrà essere organizzata in connessione con le esigenze del committente, fornendo allo stesso committente tutti i suggerimenti idonei ad assolvere nel migliore dei modi l'attività affidatagli. La prestazione dovrà esser resa personalmente dal professionista il quale non potrà avvalersi di sostituti ma potrà ricorrere a collaboratori che non saranno legati da alcun vincolo contrattuale con il committente ed il cui onere sarà a totale carico del professionista.

Qualora necessario, il professionista potrà utilizzare anche i locali e le attrezzature messe a disposizione dal committente.

Art. 5 - Durata dell'incarico

L'incarico ha effetto dal momento della sottoscrizione del presente atto ed ha durata biennale. La durata complessiva viene fissata fino al **02/02/2019**. Ogni ulteriore accordo concernente il prolungamento del presente contratto oltre il termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle parti e avrà comunque valore di novazione del presente accordo..

Art. 6 – Compenso

Il compenso per l'opera che il professionista renderà nel periodo di cui all'art. 5 viene stabilito in complessivi **euro 600,00 annui**, al lordo delle ritenute fiscali poste a carico del medesimo professionista e al netto dell'imposta sul valore aggiunto da liquidarsi alla scadenza annuale previa emissione di regolare fattura del professionista.

Art. 7 – Rimborso spese


Il committente rimane indenne dal rimborso di tutte le spese di viaggio, anche se afferenti al contratto, che rimangono a totale carico del professionista. Il professionista avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per eventuali incarichi, sempre afferenti al presente contratto, con espressa richiesta ed autorizzazione preventiva del committente.

Art. 8 – Copertura assicurativa

Limitatamente al periodo di validità del presente contratto e solo nel caso di utilizzo di locali e attrezzature messe a disposizione dal committente, lo stesso provvederà alla copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, attraverso l'estensione di apposita polizza con compagnia di assicurazioni, a beneficio del professionista.

Art. 9 – Adempimenti fiscali

Segreteria Generale



Il rapporto di cui al presente contratto si sostanzia in una prestazione d'opera regolata dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile; tale prestazione è inquadrabile, ai fini fiscali, nelle prestazioni d'opera professionale di cui al DPR 917/86 e successive modifiche.

Art. 10 – Risoluzione anticipata

Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il compenso di cui all'art. 6 verrà riproporzionato al minor periodo in cui il contratto ha avuto regolare effetto, sempre salvo e impregiudicato il diritto per il committente al risarcimento dell'eventuale danno.

Art. 11 – Spese di registrazione

Il presente atto è soggetto registrazione solo in caso di uso ai sensi delle vigenti norme in tema di imposta di registro. L'imposta di bollo dovuta sul contratto ed eventualmente sulle fatture, nonché quietanza delle medesime, viene stabilita essere a carico del professionista.

Art. 12 – Riservatezza


Tutti i dati ed informazioni di cui il professionista entrerà in possesso nello svolgimento dell'incarico di cui al presente contratto, dovranno essere considerati riservati ed è fatto assoluto divieto alla loro divulgazione.


Ai sensi della legge 196/2003, il professionista dà il proprio incondizionato consenso al trattamento dei propri dati per l'esecuzione di tutte le operazioni connesse al presente contratto, nonché per fini statistici.

Art. 13 - Controversie

Ogni controversia che dovesse eventualmente sorgere in conseguenza della presente convenzione e che non fosse possibile risolvere di comune accordo è devoluta al Giudice Ordinario con esclusiva competenza del Tribunale di CATANIA.


Letto, confermato e sottoscritto

Dott. Maurizio Giuseppe Trizzino



Dott. Angelo Tomaso Rigano


Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, del Codice Civile, di avere preso visione delle clausole contrattuali di cui agli artt. 2, 5, 7, 10 e di approvarle espressamente.

Dott. Maurizio Giuseppe Trizzino

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Maurizio Giuseppe Trizzino', written over a horizontal line.

Dott. Angelo Tomaso Rigano

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Tomaso Rigano', written over a horizontal line. A faint circular stamp is visible behind the signature.